



## LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023

# Art. 30

## Modifiche alla definizione di incubatore certificato

All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «oppure nell'attività di supporto e accelerazione di start-up innovative»;
- b) al comma 7:
  - 1) alla lettera a), le parole: «costituzione e/o incubazione di start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione o accelerazione di start-up»;
  - 2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le seguenti: «o supportate»;
  - 3) alla lettera d), dopo le parole: «personale ospitato» sono aggiunte le seguenti: «o personale delle start-up innovative supportate»;
  - 4) alla lettera e), le parole: «rispetto all'anno, precedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente»;
  - 5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola: «incubate», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o supportate»;
- c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente». Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo. Gli incubatori certificati che svolgono l'attività di supporto e di accelerazione di start-up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di

quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.

Versione in vigore dal 17 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023                 |
| Estremi       | Legge 16 dicembre 2024, n. 193                                     |
| Capo          | III — Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024                            |

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2023/art-30-modifiche-alla-definizione-di-incubatore-certificato>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it